

Diritti senza frontiere

*Guida pratica
per delegate e delegati sindacali*



il Patronato della CGIL

Diritti senza frontiere

*Guida pratica
per delegate e delegati sindacali*

La guida è stata realizzata da

*Area Immigrazione Inca Nazionale e
Ufficio studi della Fiom Nazionale.*

Ultimo aggiornamento Maggio 2015.

Premessa

Dopo sette anni dall'uscita del libro "Migranti metalmeccanici. Diritti, contrattazione, democrazia", pubblicato nella collana "Materiali per i delegati", abbiamo deciso di pubblicare questa guida, aggiornata rispetto alle normative attuali.

Il suo scopo è quello di informare e orientare le lavoratrici e i lavoratori stranieri metalmeccanici nella giungla della burocrazia che regola i principali aspetti della loro presenza e della loro permanenza in Italia e di fornire altresì uno strumento di lavoro per le nostre delegate e i nostri delegati, cui spetta il compito di rispondere nei luoghi di lavoro alle tante domande che vengono loro rivolte.

Come devo fare per rinnovare il permesso di soggiorno? Come faccio a permettere a mia moglie di raggiungermi? Quando e come posso chiedere la cittadinanza italiana? Queste e molte altre sono le domande che ci pongono i lavoratori/trici stranieri, soprattutto in quelle aree del Paese dove è maggiore la presenza di lavoratori immigrati metalmeccanici.

Il lavoratore straniero che ci chiede cosa fare per il permesso di soggiorno va indirizzato all'Inca, come si fa' per le pensioni, per le malattie professionali, per gli infortuni. I temi dell'ingresso e della permanenza in Italia spesso si intrecciano con altri bisogni e diritti che in INCA trovano la risposta qualificata.

La guida che presentiamo si pone l'obiettivo di diventare uno strumento agile in mano ai nostri delegati e ai nostri funzionari sindacali per permettere loro di conoscere, dare risposte e indirizzare le lavoratrici e i lavoratori stranieri, sapendo che le leggi

sull'immigrazione cambiano rapidamente e la burocrazia è una selva intricata in cui per tutti è difficile orientarsi.

Vogliamo garantire ai lavoratori stranieri il sufficiente supporto e indirizzo. Il mondo del lavoro è multietnico e questi temi devono essere patrimonio di tutta l'organizzazione.

Questo lavoro è soltanto un primo passo; il modo in cui la nostra organizzazione affronta i problemi dell'immigrazione e valorizza la presenza dei migranti è cruciale e rappresenta una priorità non rinviabile. Non soltanto perchè in alcuni territori i lavoratori stranieri rappresentano una parte relevantissima dei nostri iscritti, ma soprattutto perchè siamo da sempre un'organizzazione che vuole essere multiculturale e basata su principi di solidarietà e uguaglianza e perchè riconosciamo che la presenza degli stranieri a ogni nostro livello è una risorsa sindacale e culturale di grande rilevanza per tutta la Fiom, strategica nel guardare al futuro.

Questa guida è stata redatta facendo riferimento all'attuale normativa in tema di immigrazione. È questa una legislazione odiosa e discriminatoria in quanto presupposto stesso della condizione di ricatto degli stranieri in Italia, nella società come nei posti di lavoro. È il caso della Bossi-Fini e del pacchetto sicurezza del 2009, come di altre leggi e ordinanze locali che tendono ad alzare barriere nell'accesso ai diritti sociali da parte degli immigrati.

La nostra organizzazione è impegnata nel cambiare questa legislazione, nel contrastarne gli effetti, nel cancellarla e sostituirla con leggi più rispettose dei diritti delle persone, dei lavoratori migranti, delle loro famiglie.

Roberta Turi,
Segretaria nazionale Fiom Cgil

Claudio Piccinini,
Coordinatore Area Immigrazione Inca nazionale

Indice

Capitolo 1.

L'ingresso in Italia

- L'ingresso per lavoro 09
- L'ingresso per ricongiungimento familiare 09

Cos'è il permesso di soggiorno 11

- Permesso di soggiorno per lavoro subordinato 11
- Permesso di soggiorno per lavoro stagionale 12
- Permesso di soggiorno per attesa occupazione 12
- Permesso di soggiorno per motivi familiari 12
- Permesso di soggiorno per studio 13
- Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo 16

Per i familiari extracomunitari di cittadini italiani o europei 21

Diritti di cittadinanza 22

- La cittadinanza per nascita 23
- La cittadinanza per residenza 23
- La cittadinanza per matrimonio 24

Diritto di voto 24

Capitolo 2.

La protezione internazionale

- Procedura per la richiesta di Asilo politico/protezione internazionale 25

I diversi permessi di soggiorno, i documenti di viaggio e i diritti 29

Capitolo 3.

Il lavoro

Le prestazioni a cui hai diritto	34
• Indennità di malattia	34
• Tutela della maternità	35
• Assegno al Nucleo Familiare (ANF)	38
• Permessi e congedi per l'assistenza e la cura delle persone disabili	39

Capitolo 4.

I nuovi ammortizzatori sociali

• La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)	43
• Incentivo all'autoimprenditorialità	45
• Il lavoro durante la NASpI	46
• ASDI (Assegno di Disoccupazione)	48
• DIS-COLL (Indennità di disoccupazione)	48
• Contratto di ricollocazione	51

Capitolo 5.

La pensione

• I contributi previdenziali	53
• Pensione di vecchiaia	54
• Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità	56
• Pensione di reversibilità	57
• La Previdenza complementare	57

Capitolo 6.

La sanità e l'assistenza sociale

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)	59
L'assistenza sociale	61

- Assegno di maternità dei Comuni 61
- Assegno al nucleo familiare dei Comuni 62
- Assegno sociale 62
- Pensione di invalidità civile

Capitolo 7.

Abitare in Italia 64

La residenza 65

- Alcuni consigli utili per cercare una casa in affitto 65
- Il contratto di affitto 66
- Alcuni consigli utili per acquistare una casa

Capitolo 8.

Studiare in Italia 68

- Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero 69
- Come far valere in Italia i diplomi di laurea conseguiti all'estero 70
- Partecipazione degli stranieri ad un concorso pubblico

In appendice 73

- Alcune parole per aiutarti a comprendere meglio 77
- Uffici e servizi principali a cui puoi rivolgerti

Dove trovarci 81

- Gli uffici regionali dell'Inca 83
- Gli uffici regionali Fiom



L'ingresso in Italia

Per entrare in Italia, uno straniero extracomunitario deve essere in possesso del **visto d'ingresso**, che viene rilasciato dall'Ambasciata italiana del Paese di provenienza.

Il visto d'ingresso è rilasciato per lo stesso motivo per cui lo straniero vuole entrare nel Paese.

In alcuni casi il visto è rilasciato a seguito di un **nulla osta** (autorizzazione) che è concesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura in Italia: ad esempio per gli ingressi per lavoro o per ricongiungimento familiare.

L'ingresso per lavoro

Se vuoi venire in Italia per lavorare, è importante sapere che ogni anno il Governo decide il numero massimo di ingressi di cittadini extracomunitari (quote d'ingresso) attraverso il **decreto flussi**, in base alle esigenze di lavoro del Paese. Ad ogni decreto, il datore di lavoro che vuole assumerti deve fare richiesta allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, che rilascerà il nulla osta al lavoro, in base alle quote d'ingresso.

Per alcuni tipi di lavoro (infermieri, personale dello spettacolo, ecc.) non c'è un decreto flussi che limita l'ingresso; quindi, il datore di lavoro può presentare una richiesta di nulla osta in qualsiasi momento.

L'ingresso per ricongiungimento familiare

Se vuoi far venire un tuo familiare in Italia, devi presentare una domanda di “nulla osta al ricongiungimento familiare”.

Puoi richiederlo per:

- **coniuge** non legalmente separato e di età superiore a 18 anni;
- **figli minori di anni 18**, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non sposati, se l'altro genitore dà la sua autorizzazione;
- **figli maggiorenni a carico**, che sono invalidi totali;
- **genitori a carico**, se non hanno altri figli nel Paese di origine, oppure genitori con più di 65 anni, se gli altri figli non possono mantenerli per gravi motivi di salute.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare può essere presentata in qualsiasi momento, anche quando sei in possesso del “*cedolino*”, la ricevuta che attesta che hai chiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Devi anche avere alcuni requisiti come il reddito e l'alloggio idoneo. Dopo che hai presentato la domanda, lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura ti dà un appuntamento per consegnare i documenti.



Cos'è il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è un'autorizzazione rilasciata dalla Questura che dà allo straniero il diritto di stare nel territorio italiano. La sua durata è variabile.

Se vieni in Italia per meno di tre mesi (turismo, missione, ecc.), non devi chiedere il permesso di soggiorno, ma dichiarare la tua presenza alla frontiera oppure alla Questura della provincia in cui ti trovi.

Se vieni in Italia per un periodo superiore a 3 mesi, devi chiedere entro 8 giorni il permesso di soggiorno, inviando alla Questura la busta con il Kit. Nei casi di ingresso per lavoro o per ricongiungimento familiare, la busta con il Kit ti verrà consegnata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura.

Ci sono diversi tipi di permessi di soggiorno. Eccone alcuni:

- **Permesso di soggiorno per lavoro subordinato**

Dopo che sei entrato in Italia con il nulla osta al lavoro, hai 8 giorni di tempo per andare allo Sportello Unico per l'Immigrazione insieme al tuo datore di lavoro, firmare il contratto di soggiorno e chiedere il permesso. Il documento verrà rilasciato dalla Questura. Con il contratto a tempo determinato, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dura 1 anno; mentre con un contratto a tempo indeterminato dura 2 anni.

Alla scadenza, va rinnovato presentando i documenti che dimostrano che stai lavorando. Con questo tipo di permesso soggiorno puoi svolgere qualsiasi lavoro dipendente o autonomo.



- **Permesso di soggiorno per lavoro stagionale**

Viene rilasciato dalla Questura dopo che sei entrato in Italia con il nulla osta al lavoro stagionale. Con questo permesso puoi lavorare per un'azienda che svolge un'attività stagionale, ad esempio nel settore dell'agricoltura e del turismo.

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può durare da un minimo di 20 giorni a un massimo di 9 mesi e non hai la possibilità di rinnovarlo.

N. B. Se ci sono delle quote disponibili nel decreto flussi e al termine del contratto stagionale hai la possibilità di avere un nuovo contratto di lavoro dipendente non stagionale (anche a tempo determinato), puoi chiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato anche senza rientrare nel tuo Paese, come stabilito di recente dalla legge.

- **Permesso di soggiorno per attesa occupazione**

Se il datore di lavoro ti licenzia o non ti viene rinnovato il contratto di lavoro, devi subito iscriverti al Centro per l'Impiego. Se alla scadenza del permesso di soggiorno non hai trovato un altro lavoro, puoi chiedere un permesso per attesa occupazione della durata di 1 anno.

- **Permesso di soggiorno per motivi familiari**

Dopo che il tuo familiare è entrato in Italia con il nulla osta al ricongiungimento, hai 8 giorni di tempo per andare insieme a lui allo Sportello Unico per l'Immigrazione, prendere la busta con il Kit e chiedere il permesso di soggiorno per famiglia.

Il documento verrà rilasciato dalla Questura e con questo permesso

il tuo familiare potrà svolgere un lavoro dipendente o autonomo. I figli minori di 14 anni devono essere inseriti nel tuo permesso di soggiorno. Al compimento del 14° anno, il minore deve chiedere un proprio permesso di soggiorno per famiglia. A 18 anni tuo figlio potrà avere un permesso di soggiorno per lavoro o per studio. Se non studia e non lavora, potrà ottenere un permesso di soggiorno per famiglia.

- **Permesso di soggiorno per studio**

Se entri in Italia con un visto di ingresso per studio, hai 8 giorni di tempo per andare in Questura e chiedere il permesso di soggiorno per studio. Il documento ha la durata di 1 anno.

Con questo tipo di permesso puoi svolgere un lavoro dipendente per non più di 20 ore settimanali.

Puoi rinnovare il permesso di soggiorno per studio solo se nel primo anno di università hai superato un esame e almeno due in quelli successivi.

Se sei fuori corso da più di tre anni, non puoi rinnovare il tuo permesso.

Il permesso di soggiorno per studio può essere trasformato in un permesso per lavoro se hai un contratto di almeno 20 ore settimanali e se ci sono quote disponibili nel decreto flussi.

Se ti laurei in Italia, puoi convertire il tuo permesso in lavoro senza aspettare il decreto flussi.

N. B. Ricordati che ogni tipo di permesso di soggiorno può essere trasformato in un altro per motivi familiari entro un anno dalla scadenza, se il familiare con cui vivi ha il reddito e l'alloggio idoneo.

Accordo di integrazione



Se hai più di 16 anni e fai ingresso in Italia per la prima volta per motivi familiari, di studio o lavoro, devi firmare allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura l'*Accordo di integrazione*, nello stesso momento in cui chiedi il rilascio del permesso di soggiorno della durata di 1 o 2 anni.

Al momento della firma ti vengono assegnati 16 crediti. Per prima cosa devi frequentare gratuitamente un corso di educazione civica e di informazione sulla vita in Italia, altrimenti perdi subito 15 crediti. Con l'Accordo, che dura 2 anni, ti impegni a raggiungere un punteggio di almeno 30 crediti, necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno e, quindi, per restare in Italia. Puoi aumentare i crediti se dimostri, ad esempio, di conoscere la lingua italiana, i principi fondamentali della Costituzione e della vita civile in Italia, se iscrivi i tuoi figli alla scuola dell'obbligo, se fai l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, se stipuli un contratto di affitto o compri una casa. Puoi perdere i crediti se, ad esempio, commetti gravi reati e non rispetti la legge.

Anche lo Stato italiano firma l'Accordo e si impegna a sostenere il tuo processo di integrazione, attraverso l'organizzazione di corsi di lingua, incontri di formazione civica e di orientamento.

Cosa devi fare quando ti sta per scadere il permesso di soggiorno

Puoi chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno **2 mesi prima, oppure entro 60 giorni dalla scadenza**, inviando alla Questura la busta con il Kit, attraverso l'ufficio postale.

Quando spedisce la busta, l'ufficio postale ti rilascerà una ricevuta valida per stare in Italia in attesa del permesso. Inoltre, l'ufficio postale ti comunicherà il giorno in cui dovrai presentarti in Questura con le foto e rilasciare le impronte digitali per il "fotosegnalamento". Sarà la Questura a comunicarti con un sms la data di consegna del permesso.

I costi del permesso di soggiorno

Sulla domanda di permesso devi apporre una marca da bollo da **16,00 euro**. Altri 30 euro devi pagarli all'ufficio postale quando spedisce la busta con il Kit. Se chiedi il rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno di 1 anno devi pagare anche un bollettino di **107,50 euro**. Questa somma sale a **127,50 euro** se chiedi il rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno di 2 anni.

	<i>Permesso di 1 anno</i>	<i>Permesso di 2 anni</i>
<i>Marca da bollo</i>	16,00 € +	16,00 € +
<i>Costo spedizione</i>	30,00 € +	30,00 € +
<i>Bollettino postale</i>	107,50 € =	127,50 € =
<i>Totale</i>	<hr/> 153,50 €	<hr/> 173,50 €

Quando devi aggiornare il permesso di soggiorno

Devi aggiornare il permesso di soggiorno di lungo periodo se ci sono stati cambiamenti nei dati riportati nel documento (ad esempio, la nascita di un figlio, un nuovo passaporto, variazione dei dati anagrafici). In questo caso, è previsto il pagamento di un bollettino postale di **27,50 euro**.

Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo

Se vivi in Italia da molti anni, puoi chiedere il **permesso UE per soggiornanti di lungo periodo che sostituisce la vecchia carta di soggiorno**. È un documento rilasciato a chi vive in modo stabile e continuativo in Italia e ha certi requisiti. È a tempo indeterminato, perciò, non ha scadenza e non deve essere rinnovato, ma solo aggiornato.

A cosa può servirti

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può servirti per:

- entrare in Italia senza bisogno di visto;
- lavorare e soggiornare negli altri Paesi dell'Unione Europea. Tuttavia, **è bene informarsi prima di spostarsi da un Paese all'altro perché esistono regole diverse per poter lavorare fuori dall'Italia con questo tipo di permesso;**
- svolgere ogni lavoro dipendente o autonomo, tranne quelli che la legge italiana riserva ai cittadini italiani o comunitari;
- ottenere ad esempio l'assegno sociale o l'assegno di maternità dei Comuni.

Quali sono i requisiti necessari

Puoi chiedere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo se:

- soggiorni regolarmente e senza interruzioni in Italia da almeno 5 anni;
- hai un permesso di soggiorno valido, che non deve essere per motivi di studio, per asilo politico, per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea, o un permesso di breve durata;
- hai un reddito minimo non inferiore all'importo annuale dell'assegno sociale che viene rivalutato ogni anno (5.830,76 euro per il 2015). Questo reddito si riferisce ad ogni tipo di contratto (determinato, indeterminato e in apprendistato);
- non sei pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
- hai superato un test di conoscenza A2 della lingua italiana.

Quando puoi perdere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ti può essere tolto se:

- lo hai preso facendo, ad esempio, delle false dichiarazioni;
- sei espulso;
- diventi un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
- manchi dal territorio dell'UE per 12 mesi di seguito;
- ti viene rilasciato un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo da un altro Paese dell'Unione Europea.

Se, dopo il rilascio, non hai più i requisiti previsti come il reddito minimo o l'alloggio idoneo, non possono ritirarti il permesso UE per soggiornanti lungo periodo e nemmeno ai tuoi familiari.

Per quali familiari puoi chiedere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo

- coniuge;
- figli minori, anche nati fuori dal matrimonio, tuoi o del solo coniuge;
- figli maggiorenni a carico che sono invalidi totali;
- genitori a carico.

Quali sono i requisiti necessari per chiedere il permesso di soggiorno UE anche per i tuoi familiari

- **alloggio idoneo** anche dal punto di vista igienico-sanitario;
- **reddito sufficiente** al loro mantenimento, anche considerando il reddito dei familiari conviventi.
- **soggiorno regolare in Italia** senza interruzione da almeno 5 anni.

Il figlio con meno di 14 anni è di diritto inserito nel permesso UE per soggiornanti di lungo periodo del genitore e non deve fare il test di conoscenza della lingua italiana. A 14 anni potrà chiedere un proprio permesso UE per soggiornanti di lungo periodo che manterrà anche da maggiorenne.

Se il genitore chiede il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per sé e per il figlio con più di 14 anni, il minore dovrà superare il test di italiano se non ha conseguito il diploma di 3° media in Italia. Questo vale anche se sta frequentando le scuole superiori.

Come puoi richiederlo e quanto costa

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato dalla Questura inviando la busta con il Kit attraverso l'ufficio postale. Sulla domanda di permesso devi apporre una marca da bollo da **16,00 euro**. Altri **30 euro** devi pagarli all'ufficio postale quando spedisce la busta con il Kit, insieme ad un bollettino di **227,50 euro**.

	<i>Permesso UE</i>
<i>Marca da bollo</i>	16,00 € +
<i>Costo spedizione</i>	30,00 € +
<i>Bollettino postale</i>	227,50 € =
<i>Totale</i>	<hr/> 273,50 €

Per i figli di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che presentano domanda di un proprio permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, il bollettino postale è di 27,50 euro.

Quando devi aggiornarlo

Devi aggiornare il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo se ci sono stati cambiamenti nei dati riportati nel documento (ad esempio, la nascita di un figlio, un nuovo passaporto, la variazione dei dati anagrafici, l'aggiornamento della foto solo se usato come documento di identità). Quando aggiorni il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non devi dimostrare di nuovo di avere i requisiti previsti per il rilascio. In questo caso, è previsto il pagamento di un bollettino postale di **27,50 euro**.

N. B. Per presentare la domanda di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno rivolgiti con fiducia all'Inca, ad uno degli uffici territoriali, dove troverai esperti operatori che ti aiuteranno gratuitamente ad ottenere i servizi cui hai diritto.

Per i familiari extracomunitari di cittadini italiani o europei

Se sei un familiare extracomunitario (coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella) **di un cittadino italiano** puoi venire in Italia se andrai a convivere con lui. Una volta presente nel Paese, non potrai essere espulso. Appena arrivato in Italia, hai 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno alla Questura. Ti può essere rilasciato un permesso per famiglia della durata di 2 anni, oppure una “*Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione*” della durata di 5 anni. Alla scadenza dei 5 anni puoi chiedere alla Questura una carta di soggiorno a tempo indeterminato.

Se sei un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea, l’ingresso in Italia è più semplice perché non hai bisogno del nulla osta al ricongiungimento familiare. Per familiari, in questo caso, si intendono il coniuge, i genitori e i figli (fino a 21 anni o a carico) del cittadino comunitario o del coniuge.

Potrai rimanere in Italia fino a 3 mesi per turismo presentando la dichiarazione di presenza in frontiera. Per periodi superiori a 3 mesi dovrai presentare alla Questura la richiesta di rilascio della “*Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione*”. Questo documento dura 5 anni e ti consente di svolgere un lavoro dipendente o autonomo. Alla scadenza dei 5 anni puoi chiedere alla Questura una carta di soggiorno a tempo indeterminato.

I familiari extracomunitari dei cittadini italiani e dell’Unione Europea hanno gli stessi diritti degli italiani e possono accedere a tutte le prestazioni sociali.

Diritto di cittadinanza

Se sei in Italia da molti anni, puoi chiedere la cittadinanza italiana senza rinunciare alla tua (sempre che il Paese di origine lo consenta), perché l'Italia permette di avere la doppia cittadinanza.

La cittadinanza italiana offre la possibilità di godere di alcuni importanti diritti, quali:

- essere iscritto alle liste elettorali e votare;
- muoverti liberamente all'interno dei Paesi dell'Unione Europea;
- godere di tutti i diritti riconosciuti ai cittadini italiani;
- accedere agli impieghi pubblici come, ad esempio, cariche istituzionali, magistratura, polizia, esercito, ecc.

La cittadinanza italiana può essere richiesta per:

- nascita;
- residenza;
- matrimonio.

N.B. Devi sapere che per la presentazione della domanda di cittadinanza è previsto un contributo di euro 200, anche se sei nato in Italia e presenti la richiesta a 18 anni.

- **La cittadinanza per nascita**

Per la legge italiana chi nasce in Italia da genitori stranieri non ha automaticamente la cittadinanza italiana, ma mantiene quella dei genitori. Se sei nato e hai vissuto in Italia senza interruzioni fino a 18 anni, puoi diventare cittadino italiano presentando una semplice **dichiarazione di volontà** al tuo Comune di residenza nel periodo tra i 18 e i 19 anni.

Ricordati che se ci sono interruzioni di residenza dovute, ad esempio, ad una registrazione avvenuta in ritardo all'anagrafe, puoi dimostrare di essere rimasto in Italia presentando certificati medici o scolastici.

Nei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, il Comune ti manderà una lettera in cui ti informerà di questa possibilità. Se il Comune non farà questa comunicazione, potrai presentare la dichiarazione di volontà anche dopo i 19 anni.

Se sei nato in Italia, ma non vi sei stato sempre residente, dopo il compimento dei 18 anni, puoi chiedere di diventare cittadino italiano se sei residente da almeno 3 anni. In questo caso, però, dovrai dimostrare di possedere un determinato reddito.

- **La cittadinanza per residenza**

Dopo 10 anni di residenza continuativa in Italia, puoi chiedere la cittadinanza italiana. Devi però dimostrare di avere un certo reddito al momento della domanda e nei 3 anni precedenti. La domanda va presentata esclusivamente per via telematica al Ministero degli Interni. In questo caso, la cittadinanza è una “concessione” da parte dello Stato, che decide in base ad una valutazione complessiva sulla tua persona e sul tuo grado di integrazione in Italia.

I tempi di concessione sono molto lunghi, anche se la legge prevede che la domanda deve essere valutata in due anni.

Ai cittadini comunitari bastano 4 anni di residenza per presentare la domanda, mentre ai rifugiati occorrono 5 anni.

- **La cittadinanza per matrimonio**

Se sei sposato con un cittadino italiano, puoi ottenere la cittadinanza dopo 2 anni di matrimonio, oppure dopo 1 anno se hai dei figli. La domanda va presentata esclusivamente per via telematica al Ministero degli Interni e sarà valutata entro 2 anni. Se non avrai una risposta entro questo termine, la domanda si considera accolta. Al momento della concessione della cittadinanza non dovrai essere né separato né divorziato.

N. B. Quando diventi cittadino italiano, i tuoi figli minori di 18 anni diventano anche loro cittadini italiani se vivono con te.

Diritto di voto

In Italia, gli stranieri non hanno diritto di voto. Fanno eccezione soltanto i cittadini e le cittadine degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia, che però possono votare soltanto alle elezioni per il Parlamento europeo e alle elezioni amministrative, ma non a quelle politiche. In ogni caso, per poter esercitare il diritto al voto devono fare richiesta al Sindaco del Comune di residenza entro 90 giorni dal voto per il Parlamento europeo e entro 40 per le elezioni amministrative.



La protezione internazionale

Se sei fuggito dal tuo Paese a causa di persecuzioni (per motivi politici, religiosi, sessuali o razziali) o perché c'è una guerra, hai diritto a chiedere asilo politico/protezione internazionale, anche se sei arrivato in Italia irregolarmente.

Puoi chiedere asilo direttamente alla Polizia di Frontiera appena entri in Italia. Se, invece, già ti trovi nel territorio italiano, entro 8 giorni dal tuo arrivo puoi andare in Questura, dove ti daranno un appuntamento per presentare la tua richiesta di Asilo.

Procedura per la richiesta di Asilo politico/protezione internazionale

1. La domanda.

Per chiedere Asilo devi andare in Questura per compilare il Modello C/3. La Polizia di Frontiera o la Questura ti faranno molte domande per capire chi sei, i motivi della fuga dal tuo Paese e in che modo sei entrato in Italia. Se non conosci la lingua italiana, è un tuo diritto chiedere un interprete o essere assistito da una persona di tua fiducia. Devi sapere che le tue dichiarazioni saranno inviate alla Commissione che dovrà decidere sulla tua domanda di Asilo. Se hai il passaporto, la Questura o la Polizia di Frontiera te lo ritirerà fino a quando non riceverai la decisione della Commissione.

N. B. Ricordati che la Questura o la Polizia di Frontiera devono rilasciarti una copia della tua richiesta di Asilo (Modello C/3), che devi assolutamente conservare.

Quando presenti la richiesta di Asilo, vieni “fotosegnalato” e, attraverso le impronte digitali, la polizia italiana controlla se sei stato in altri Paesi dell’Unione Europea prima di arrivare in Italia. Solo a questo punto la Questura ti rilascia un permesso di soggiorno che può essere:

- **Dublino**, della durata di 1 mese, se hai fatto richiesta di Asilo o sei stato “fotosegnalato” in un altro Paese dell’Unione Europea. Il permesso è rinnovabile fino a quando “l’Unità Dublino” avrà deciso se il Paese competente a valutare la tua domanda è l’Italia o l’altro Paese dove sei stato. Sappi che dovrai aspettare molti mesi.
- **Richiesta Asilo** della durata di 3 mesi, rinnovabile. Dopo 6 mesi, se non sei stato ancora sentito dalla Commissione, la Questura ti rilascia un permesso di soggiorno per **Richiesta Asilo-attività lavorativa della durata di 6 mesi, che ti permette di lavorare.**

Se non hai un posto dove stare e non hai mezzi per vivere, quando presenti la richiesta di Asilo devi segnalarlo alla Questura che ti cercherà un posto dove essere accolto.

2. L’Audizione presso la Commissione territoriale.

Qualche mese dopo aver presentato la richiesta di asilo, la Questura ti comunica la data in cui dovrai presentarti davanti alla Commissione che valuta la tua domanda. Quel giorno dovrai portare con te:

- la lettera di convocazione;
- l’originale del permesso di soggiorno;
- tutta la documentazione che può provare la tua storia (articoli di giornale, relazioni mediche, tessera di partito, documenti del tuo Paese di origine, lettere ...).

Se vuoi, puoi farti accompagnare da un avvocato di tua fiducia. Durante l'audizione ti saranno rivolte domande da parte di uno o più commissari. Potrai parlare la tua lingua con l'aiuto di un interprete professionista. In questa occasione, è importante spiegare i motivi che ti hanno portato a fuggire dal tuo Paese e le conseguenze di un tuo rientro.

N. B. Alla fine dell'audizione, l'interprete ha il dovere di leggerti il verbale dell'intervista e te ne dà una copia, che tu dovrai conservare.

3. Le decisioni della Commissione territoriale.

Dopo un'attenta valutazione della documentazione da te presentata, la Commissione prende una decisione che ti verrà comunicata dalla Questura dopo circa 2 mesi.

La Commissione può:

- **riconoscerti lo status di rifugiato** *“se sei fuggito dal tuo Paese e non puoi tornarci perché temi di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le tue opinioni politiche e non puoi o non vuoi, a causa di questo timore, chiedere protezione al tuo Paese”*. La Questura ti rilascia un **permesso di soggiorno per Asilo politico** della durata di 5 anni, rinnovabile e un **documento di viaggio** della stessa durata del permesso di soggiorno che sostituisce il passaporto;
- **riconoscerti lo status di protezione sussidiaria** *“se non possiedi i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei tuoi confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se rientrassi nel Paese di origine, correresti un rischio effettivo di subire un grave*

danno, come la tortura o trattamenti inumani o degradanti, la condanna a morte, la minaccia alla vita derivante da violenza generalizzata". La Questura ti rilascia **un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria** della durata di 3 anni e rinnovabile. Per rinnovare il permesso, la Questura deve chiedere l'autorizzazione alla Commissione che ti ha ascoltato. Se non hai il passaporto o non puoi chiederlo alla tua Ambasciata, la Questura ti rilascia un **titolo di viaggio** della stessa durata del permesso di soggiorno;

- **non riconoscierti la protezione internazionale**, ma trasmettere gli atti alla Questura per l'eventuale rilascio di un **permesso di soggiorno per motivi umanitari**, della durata di 1 anno e rinnovabile quando, *"pur in assenza dei requisiti per riconoscierti lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, la Commissione rilevi la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario"*. Per rinnovare il permesso, la Questura deve chiedere l'autorizzazione alla Commissione che ti ha ascoltato. Se non hai il passaporto o non puoi chiederlo alla tua Ambasciata, la Questura ti rilascia un **titolo di viaggio** della stessa durata del permesso di soggiorno;
- **rifiutarti la richiesta di Asilo e ogni forma di protezione (diniego)**. In questo caso hai 15-30 giorni di tempo per presentare ricorso in Tribunale attraverso un avvocato. Hai diritto a chiedere il gratuito patrocinio, se non hai soldi per pagare le spese legali. Se fai ricorso entro i termini, **la Questura ti rinnova il permesso di soggiorno per richiesta Asilo fino alla decisione del Tribunale.**

9 diversi permessi di soggiorno, i documenti di viaggio e i diritti

Se sei rifugiato

Cosa devi fare quando ti sta per scadere il permesso di soggiorno.

Puoi chiedere il rinnovo 2 mesi prima, oppure entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno inviando la busta con il Kit attraverso l'ufficio postale. L'ufficio postale ti rilascia il "cedolino" (la ricevuta che ti permette di stare in Italia fino al ritiro del permesso) e ti comunica il giorno in cui dovrai presentarti in Questura con le tue foto per rilasciare le impronte digitali. Sarà la Questura a comunicarti con un sms la data di consegna del permesso di soggiorno.

Presso gli uffici Inca territoriali troverai operatori esperti che ti aiuteranno a compilare il modulo e a inoltrare la tua richiesta in modo corretto.

Quanto costa il permesso di soggiorno.

Sulla domanda di permesso dovrai apporre una marca da bollo da **16,00 euro**. Altri **30,00 euro** devi pagarli all'ufficio postale quando consegni la busta con il Kit, insieme ad un bollettino di **27,50 euro**.

N. B. Puoi convertire il tuo permesso di soggiorno per Asilo politico in un permesso per motivi di lavoro, ma non è consigliabile se hai paura di rientrare nel tuo Paese. Ad oggi non è possibile convertire il tuo permesso in un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. La legge però sta cambiando!

Il documento di viaggio.

Se la Commissione ti riconosce lo status di rifugiato, la Questura ti rilascia un documento di viaggio, che sostituisce il passaporto. Il documento di viaggio, di colore grigio, dura 5 anni come il permesso di soggiorno. Anche i tuoi figli, che hanno meno di 18 anni, devono avere un documento di viaggio personale. La Questura non può riconsegnarti il passaporto che avevi al momento della richiesta di Asilo. Se sei rifugiato non puoi avere contatti con la tua Ambasciata né tornare nel tuo Paese.

N. B. Con il documento di viaggio puoi andare in tutti i Paesi del mondo, tranne nel Paese di cui hai la cittadinanza. Se torni nel tuo Paese, l'Italia ti toglie lo status di rifugiato.

Quali diritti ti dà il permesso per Asilo politico.

Con il permesso di soggiorno per Asilo politico puoi lavorare e puoi svolgere impieghi pubblici, puoi studiare; hai l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; puoi chiedere il ricongiungimento familiare senza dover dimostrare di avere un reddito e un alloggio idoneo; puoi chiedere la cittadinanza dopo 5 anni di residenza; hai gli stessi diritti degli italiani per l'assistenza sociale.

Se hai la protezione sussidiaria o un permesso per motivi umanitari

Cosa devi fare quando ti sta per scadere il permesso di soggiorno.

Puoi chiedere il rinnovo 2 mesi prima, oppure entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, andando direttamente in Questura. **Attenzione! Sono in corso dei cambiamenti. Informati!**



Devi portare la decisione della Commissione territoriale e il bollettino di **27,50 euro** pagato all'ufficio postale. La Questura rinnova il tuo permesso di soggiorno solo dopo aver avuto parere positivo da parte della Commissione che ti ha sentito. Devono, infatti, esserci ancora i motivi che hanno portato la Commissione a riconoscerti la protezione sussidiaria o i motivi umanitari. Dovrai aspettare diversi mesi prima di ritirare il nuovo permesso di soggiorno.

N. B. Puoi convertire il tuo permesso di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro, se hai i requisiti, tra i quali il passaporto del tuo Paese e un contratto di lavoro. È possibile convertire il tuo permesso per asilo politico e per protezione sussidiaria in permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. In questo caso, non dovrai pagare la tassa di 200 euro e non avrai bisogno di sostenere il test di conoscenza di lingua italiana; nè presentare il certificato di idoneità igienico sanitaria dell'alloggio in cui vivi.

Il titolo di viaggio e il passaporto.

Se sei arrivato in Italia con il passaporto, quando la Commissione ti riconosce la protezione sussidiaria o i motivi umanitari, la Questura te lo può riconsegnare.

Se non avevi il passaporto, puoi andare alla tua Ambasciata in Italia per chiedere il rilascio. Se non puoi andare alla tua Ambasciata per paura delle conseguenze o se questa non ti rilascia il passaporto, la Questura ti consegna un titolo di viaggio. Il titolo di viaggio, di colore verde, sostituisce il passaporto e ha la stessa durata del tuo permesso di soggiorno.

Anche i tuoi figli con meno di 18 anni devono avere un passaporto o un titolo di viaggio personale.

N. B. Non tutte le Questure si comportano allo stesso modo. Alcune rilasciano il titolo di viaggio solo in casi molto particolari. Con il titolo di viaggio puoi andare in tutti i Paesi del mondo, tranne nel Paese di cui hai la cittadinanza. Se torni nel tuo Paese, l'Italia potrebbe toglierti lo status di protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Quali diritti ti dà il permesso per protezione sussidiaria/motivi umanitari.

Con il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria puoi lavorare e studiare; hai l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; hai gli stessi diritti degli italiani per l'assistenza sociale e puoi chiedere il ricongiungimento familiare.

Con il permesso per motivi umanitari puoi lavorare e studiare; hai l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, ma **non** puoi chiedere il ricongiungimento familiare.



Il lavoro

In Italia l'età minima per lavorare è 16 anni. Se si tratta di lavori particolarmente faticosi o pericolosi l'età minima sale a 18 anni. Il lavoro subordinato (dipendente) è regolato dai **Contratti Collettivi Nazionali**, che stabiliscono lo stipendio base e le regole per ogni settore di lavoro. Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro ha l'obbligo di darti copia del contratto di lavoro che devi firmare, dove troverai il Contratto Nazionale applicato, la mansione da svolgere e l'orario di lavoro. I contratti prevedono un periodo di prova, durante il quale il rapporto può essere interrotto sia per tua volontà che per quella del datore di lavoro. **Il periodo di prova deve essere comunque pagato.** Il datore deve darti ogni mese copia della busta paga e, nei mesi di aprile-maggio, anche il CUD, cioè il documento che indica il reddito guadagnato nell'anno precedente. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alle ferie, alla tredicesima mensilità e al TFR (Trattamento di Fine Rapporto o Liquidazione). Questi diritti valgono anche per il lavoratore straniero irregolare, che li può rivendicare, anche se questo non gli permette di ottenere il permesso di soggiorno.

N. B. Per avere informazioni sul tuo contratto di lavoro (busta paga, ferie, permessi, licenziamento, TFR, ecc.) puoi rivolgerti alla Cgil, presso le Camere del Lavoro presenti su tutto il territorio nazionale.

Norme antidiscriminazione

La Costituzione Italiana e molte altre leggi, vietano la discriminazione dei lavoratori in base al sesso, alla religione, all'età, all'handicap, all'orientamento sessuale, alla razza e all'origine etnica. Inoltre, è vietata qualsiasi discriminazione riferita allo stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza della lavoratrice. Chiunque pensi di essere discriminato sul lavoro, può far valere i propri diritti rivolgendosi anche ai Sindacati.

Le prestazioni a cui hai diritto

1. Indennità di malattia.

Se sei malato e, quindi, non vai al lavoro, hai diritto ad essere pagato in questo modo:

Se sei un lavoratore dipendente

Quando ti ammali, ricordati sempre di avvisare subito il datore di lavoro e rivolgiti al tuo medico di famiglia che invierà il certificato di malattia all'INPS. È consigliabile inviare una copia del certificato anche al tuo datore di lavoro.

Le assenze per malattia sono pagate per i primi 3 giorni dal datore di lavoro e dal 4° giorno dall'INPS, anche se lo stipendio sarà anticipato dal datore di lavoro.

N. B. Durante la malattia puoi ricevere una “visita fiscale” dall'INPS, che controlla il tuo stato di salute. Per questo, ricordati sempre di indicare correttamente il luogo dove i medici dell'INPS ti possono trovare durante il periodo di malattia. Inoltre, ricordati di non allontanarti nelle fasce orarie: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. I controlli possono avvenire tutti i giorni, anche durante i giorni di festa, domeniche comprese. Se non sarai a casa durante il controllo, perderai il diritto all'indennità di malattia e dovrai rientrare subito al lavoro.

Se sei un lavoratore domestico

Se lavori in famiglia come colf o assistente familiare e ti ammali, hai diritto **alla conservazione del posto di lavoro**, per:

- 10 giorni, se lavori con la stessa famiglia da 1 a 6 mesi;
- 45 giorni, se lavori da 6 mesi a 2 anni;
- 180 giorni, se lavori da più di 2 anni.

Inoltre hai diritto al pagamento della metà dello stipendio stabilito per i primi 3 giorni e dello stipendio intero per i giorni successivi, fino a un massimo di:

- 8 giorni, se lavori con la stessa famiglia da 1 a 6 mesi;
- 10 giorni, se lavori con la stessa famiglia da 6 mesi a 2 anni;
- 15 giorni, se lavori da più di 2 anni.

2. Tutela della maternità.

Se aspetti un figlio, ricordati che hai dei diritti a tutela della maternità. La legge prevede **l'astensione obbligatoria dal lavoro** al compimento del 7° mese di gravidanza e fino al 3° mese di vita del tuo bambino (in totale 5 mesi). **In questo periodo è vietata qualunque attività di lavoro.** Se la tua gravidanza o il lavoro che svolgi non presentano rischi, puoi “andare in maternità” dall'8° mese fino al 4° mese di vita del bambino. In questo caso, devi presentare al datore di lavoro la documentazione del medico che attesta il tuo stato di salute e quello del tuo bambino.

Ricordati che prima di smettere di lavorare, devi presentare all'INPS

la domanda di indennità di maternità insieme al certificato medico che indica la data presunta del parto. Entro 30 giorni dalla nascita del tuo bambino, devi inviare il certificato di nascita all'INPS e al tuo datore di lavoro.

In generale, durante il periodo di maternità hai diritto all'80% dello stipendio, al mantenimento del posto di lavoro, alla maturazione delle ferie e della tredicesima.

Se il tipo di lavoro che svolgi è pericoloso per il tuo stato di salute oppure la tua gravidanza è a rischio e il datore di lavoro non può trovarti un'altra mansione, puoi chiedere l'**astensione anticipata dal lavoro** che ti permette di non lavorare e di mantenere il posto di lavoro e lo stipendio.

N. B. Anche se sei disoccupata e il tuo rapporto di lavoro è finito da meno di 60 giorni rispetto alla data presunta del parto, hai diritto all'astensione obbligatoria e all'indennità di maternità.

Se sei una lavoratrice domestica, l'indennità di maternità ti verrà pagata direttamente dall'INPS, ma devi presentare la domanda entro 6 mesi dalla nascita del bambino. Per ottenere il pagamento dell'indennità devi avere 52 settimane di contributi nei 2 anni precedenti, oppure 26 settimane di contributi nell'anno precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria.

Congedi parentali

Alla fine dell'astensione obbligatoria hai diritto, se vuoi, ad **altri 6 mesi di congedo parentale (astensione facoltativa)** da utilizzare entro l'ottavo anno di vita del tuo bambino. Puoi godere di questi

6 mesi in modo continuativo o in diversi momenti. Devi presentare la domanda all'INPS, indicando la durata del congedo. **Ricordati di informare prima il tuo datore di lavoro.**

Se usi il congedo parentale nei primi 3 anni di vita del bambino, avrai diritto al 30% dello stipendio.

Riposi giornalieri per allattamento

Dopo la nascita del bambino, hai diritto, fino ad 1 anno di età di tuo figlio, a periodi di riposo di 2 ore al giorno, se lavori 6 o più ore e a 1 ora al giorno se lavori meno di 6 ore.

Anche i **papà** godono degli stessi diritti delle mamme:

- **astensione obbligatoria**, se la mamma non può usarla;
- **congedo parentale (astensione facoltativa)**, per un periodo massimo di 6 mesi con le stesse regole della mamma. In totale i due genitori possono godere di 11 mesi di congedo;
- **riposi giornalieri** (allattamento), se la mamma non li usa.

N. B. Se sei incinta il tuo datore di lavoro non potrà licenziarti nel periodo che va dall'inizio della gravidanza e fino al 1° anno di vita del tuo bambino. Le lavoratrici domestiche hanno diritto all'astensione anticipata di maternità, all'astensione obbligatoria, ma non al congedo parentale e ai riposi giornalieri (allattamento).

Assegno di maternità dello Stato

È una prestazione previdenziale pagata direttamente dall'INPS che puoi ottenere facendo domanda entro 6 mesi dalla nascita del bambino. Hanno diritto all'assegno le cittadine comunitarie, le straniere in possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per Asilo politico e protezione sussidiaria. Devi avere almeno 3 mesi di contributi nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi precedenti la data del parto. L'assegno è pagato per intero se non hai altre indennità. Se prendi altre indennità, avrai diritto solo alla differenza.

N.B. L'Inca ritiene che questa prestazione spetti a tutte le lavoratrici o ex lavoratrici straniere regolarmente soggiornanti sulla base del principio di uguaglianza espresso dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia europea. Pertanto, se non sei in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rivolgiti all'Inca.

3. Assegno al Nucleo Familiare (ANF).

- Se sei un lavoratore dipendente, puoi chiedere al tuo datore di lavoro l'ANF per i familiari che vivono con te in Italia.
- Se sei un lavoratore domestico (colf o assistente familiare), puoi chiederlo direttamente all'INPS.
- Se sei un pensionato, puoi chiedere il pagamento dell'ANF sulla pensione.

L'importo dell'ANF cambia in base al numero dei familiari e del reddito. I familiari per cui puoi chiedere l'assegno sono:

- coniuge;
- figli minori o maggiorenni inabili;
- in alcuni casi particolari spetta anche ai figli maggiorenni fino a 26 anni, ai fratelli, alle sorelle e ai nipoti.

Hanno diritto a percepire gli ANF per i familiari residenti all'estero soltanto i cittadini italiani, i comunitari e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Ne hanno inoltre diritto i cittadini di: Capo Verde, ex Jugoslavia, Bosnia, Macedonia, Liechtestein, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia, in quanto questi paesi hanno stipulato specifiche convenzioni con l'Italia.

Per saperne di più rivolgiti all'Inca (www.inca.it).

N.B. Se ci sono cambiamenti nel tuo nucleo familiare (ad es. ti nasce un figlio), devi comunicarlo entro 30 giorni. Se non hai mai preso l'Assegno al Nucleo Familiare nei periodi in cui hai lavorato (magari perché non sapevi di averne diritto), potrai chiederlo ai tuoi ex datori di lavoro. Ricordati che potrai farlo solo per gli ultimi 5 anni di lavoro.

4. Permessi e congedi per l'assistenza e la cura delle persone disabili.

La legge n. 104 del 1992 riconosce permessi e congedi per garantire l'assistenza e la cura delle persone disabili.

Se a te o a un tuo familiare, la Commissione medica ha riconosciuto

lo stato di “handicap grave”, avrai diritto ad assentarti dal lavoro per 3 giorni al mese che saranno comunque pagati.

Devi sapere che esiste anche il cosiddetto **congedo straordinario** che ti permette di assentarti dal lavoro per un massimo di 2 anni per assistere un familiare che vive con te, senza perdere il posto di lavoro e lo stipendio. Hai la possibilità di usare il Congedo straordinario in periodi diversi in base ai tuoi bisogni, non superando il periodo massimo dei 2 anni.

Il congedo straordinario non ti spetta se sei un lavoratore domestico.

Per sapere se ne hai diritto, rivolgiti al Patronato Inca che ti aiuterà anche a presentare la domanda all'INPS.



9 nuovi ammortizzatori sociali

Quando si perde il lavoro

A partire dal 1° maggio, le norme sulla tutela contro la disoccupazione involontaria hanno subito un riordino complessivo, con un potenziale ampliamento della platea dei beneficiari, ma con una penalizzazione degli importi rispetto a quelli dei precedenti ammortizzatori sociali; infatti, è prevista una riduzione progressiva del 3 per cento mensile delle indennità a partire dal quarto mese di percezione. Le nuove misure sono contenute nel decreto legislativo del 4 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo, in attuazione della legge delega n. 183/2014, con la quale il Governo intende riordinare il mercato del lavoro nel suo complesso.

Il Dlgs, insieme a quello riguardante il “contratto a tutele crescenti”, è uno dei primi atti di questo disegno di riforma complessivo, duramente contestato dalla Cgil, perché il Governo, anziché, procedere verso la stabilizzazione del lavoro, amplifica le divisioni esistenti, tra chi è precario e chi invece continuerà ad avere le vecchie tutele, senza ridurre le tante tipologie di contratti atipici, dietro cui si nasconde un esercito infinito di precari, nonostante le dichiarate intenzioni di volerle eliminare, a cominciare dai co.co.co, co.co.pro. e le false partite Iva.

Nel decreto legislativo sugli ammortizzatori sociali sono previsti:

- **la NASpI** (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) rivolta alla generalità dei lavoratori/trici (esclusi i dipendenti pubblici e gli agricoltori) che, a partire dal 1° maggio, ingloberà l'ASpI e la mini ASpI, introdotte solo due anni fa dalla legge di riforma del mercato del lavoro (n.92/2012);

- **l'ASDI** (assegno di disoccupazione), una nuova indennità di disoccupazione che interviene una volta esaurito il periodo di NASpI;
- **la DIS-COLL**, per le collaborazioni coordinate, continuative e a progetto che sostituisce la vecchia “una tantum”.
- **Contratto di ricollocazione** per aiutare il lavoratore/trice disoccupato/a nella ricerca di nuova occupazione.

Oltre ad una penalizzazione generalizzata degli importi delle prestazioni, il nuovo provvedimento interviene pesantemente sull'istituto della contribuzione figurativa (quella di cui si fa carico lo Stato, in determinate circostanze, senza l'obbligo dei versamenti contributivi da parte del lavoratore/trice) prevedendo un tetto massimo, che comporterà conseguenze negative rispetto alla misura e al raggiungimento dei requisiti pensionistici di ogni lavoratore/trice.

Nel tentativo di conciliare le politiche attive e passive per il lavoro, il nuovo sistema di tutela contro la disoccupazione involontaria subordina il riconoscimento della prestazione (pena la decadenza dal diritto) alla disponibilità effettiva del lavoratore/trice a partecipare a percorsi di formazione, riqualificazione e orientamento finalizzati alla ricerca di nuova occupazione. Una scelta teoricamente giusta, che mal si concilia però con le scarse opportunità di nuova occupazione e con l'assenza di progetti reali per il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro. In questa guida cerchiamo di illustrare le principali novità del nuovo schema di ammortizzatori sociali, avvertendo i lavoratori e le lavoratrici che, data la complessità della materia, è consigliabile rivolgersi agli uffici Inca per ricevere la consulenza necessaria, onde evitare scelte affrettate e dannose e far in modo, invece, di avere l'informazione completa affinché i diritti del lavoro non vadano in soffitta.

Che fine fanno l'Aspi e la mini Aspi

Tutti quei lavoratori/trici, che già usufruiscono dell'ASpI o Mini ASpI, o che dovessero rimanere disoccupati prima del 1° maggio, continueranno a percepire le relative prestazioni secondo i criteri previsti dalle vecchie norme (l. n.92/2012).

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Destinatari

Dal primo maggio, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, NASpI, sostituirà le attuali Aspi e mini-Aspi, nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro e interesserà tutti i lavoratori dipendenti, con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli, per i quali continua a trovare applicazione una normativa specifica. La NASpI si applica alla stessa platea di beneficiari prevista dalla ASpI e mini ASpI, e perciò riguarda anche:

- gli apprendisti;
- gli artisti con contratto di lavoro dipendente;
- i soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro (dpr 602/70).

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria.

Requisiti e condizioni

Per potere accedere alla prestazione, i lavoratori e le lavoratrici devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- devono trovarsi in stato di disoccupazione;
- devono risultare in possesso, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, di almeno 13 settimane di contribuzione;
- possono dimostrare di aver lavorato regolarmente per almeno 30 giornate, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

N.B. Il riconoscimento del diritto alla NASpI è, comunque, subordinato, pena la decadenza, alla regolare partecipazione del lavoratore e della lavoratrice alle politiche attive proposte dai servizi per l'impiego, come previsto dall'art.1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 181/2000.

Quanto spetta

La NASpI va rapportata alla retribuzione media mensile che si ottiene considerando gli imponibili previdenziali degli ultimi quattro anni. Il totale va diviso per le settimane di contribuzione e il risultato va moltiplicato per 4,33 (per rapportarlo a mese). Rispetto all'ASpI, quindi, raddoppia l'arco temporale preso a riferimento per calcolare la retribuzione media mensile.

Laddove la retribuzione media mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro (valore 2015 e annualmente rivalutabile), l'indennità sarà il 75% dell'importo.

Nei casi in cui la retribuzione mensile media degli ultimi quattro anni è superiore a 1.195 euro, la NASpI sarà pari al 75% di 1.195 euro, aumentato del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1.195 euro.

Comunque, la NASpI non può superare il tetto massimo mensile di 1.300 euro, che verrà rivalutato annualmente sulla base della variazione

dell'indice Istat dei prezzi al consumo. La NASpI viene ridotta del 3 per cento al mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La nuova indennità è corrisposta ogni mese, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Infatti, la durata della NASpI non segue le logiche dell'età del lavoratore che caratterizzano l'ASpI, bensì la sua anzianità contributiva.

Comunque, la durata massima della nuova ASpI sarà di 24 mesi fino al 2016. A partire dal 1° gennaio 2017 verrà invece diminuita a un anno e mezzo.

Se si considera il numero delle settimane, ciò si traduce in:

- 104 settimane, da maggio 2015 al 31 dicembre 2016;
- 78 settimane, dal 1° gennaio 2017.

Incentivo all'autoimprenditorialità

Il lavoratore al quale spetta la NASpI, che intenda avviare un'attività professionale di tipo autonomo, o di impresa individuale, o in cooperativa, può richiederne la liquidazione anticipata in un'unica soluzione, anche durante il periodo di fruizione. In questo ultimo caso potrà ricevere la quota residua non ancora percepita.

Per poterne usufruire, il lavoratore/trice deve sempre presentare domanda all'INPS in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio della nuova attività autonoma. Il lavoratore/trice che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI dovrà restituire per intero l'anticipazione ottenuta.

Il lavoro durante la NASpI

Per chi avrà un rapporto di lavoro subordinato

Il lavoratore, che usufruisce della NASpI, può occuparsi con un nuovo rapporto di lavoro subordinato di durata massima di 6 mesi senza decadere dall'indennità. In questo caso, la prestazione viene sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

È invece prevista la decadenza dal diritto, nel caso in cui dall'occupazione superiore a 6 mesi, il lavoratore/trice ricavi un reddito annuale maggiore di quello minimo escluso da imposizione fiscale (8.145 euro annui).

Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato con un reddito annuale inferiore a 8.145 euro (importo minimo escluso da imposizione fiscale) mantiene la prestazione anche se la durata del rapporto di lavoro è superiore ai 6 mesi, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto. In questi casi, l'indennità viene ridotta.

Il nuovo datore di lavoro/utilizzatore deve essere diverso da quello presso cui il lavoratore/trice era impiegato e non devono sussistere rapporti di collegamento o di controllo, ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Inoltre, il lavoratore/trice titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessa da uno dei suddetti rapporti, a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, continua anche in questo caso ad avere diritto a percepire la NASpI, purché sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti. Anche in questo caso, il lavoratore dovrà comunicare all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuale previsto e l'indennità sarà ridotta.

Per chi vuole intraprendere un'attività autonoma

Nel caso in cui il lavoratore inizi un'attività autonoma da cui stima che possa derivare un reddito inferiore a 4.800 euro (limite utile per mantenere lo stato di disoccupazione) deve informare l'Inps entro un mese. L'assegno NASpI verrà dunque riproporzionato.

N.B. In tutte le circostanze in cui è prevista la riduzione delle indennità, la prestazione viene diminuita di un importo pari all'80 per cento dei compensi preventivati, rapportati al tempo tra la data di inizio dell'attività e quella di conclusione del periodo di fruizione della prestazione o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è oggetto di conguaglio d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda la contribuzione versata durante il periodo di lavoro autonomo o subordinato, questa verrà destinata alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti e non dà luogo ad accrediti contributivi.

Tetto alla contribuzione figurativa

I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI (pari a 1.820 euro per il 2015).

La domanda

Per ottenere l'indennità NASpI, la domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla

cessazione del rapporto di lavoro. Per inoltrare la richiesta e avere una corretta consulenza, ci si può rivolgere agli uffici Inca, presenti su tutto il territorio nazionale.

ASDI (Assegno di Disoccupazione)

In via sperimentale per l'anno 2015, sempre a partire dal 1° maggio, è stato istituito l'Assegno di disoccupazione (ASDI), con uno stanziamento di 200 milioni di euro per il 2015 e di 200 milioni per il 2016, per fornire una ulteriore tutela di sostegno al reddito a quei lavoratori/trici che, dopo aver usufruito della NASpI, si trovino ancora senza occupazione e in condizioni di particolare disagio economico (rilevato con l'Isee). Tale misura è riservata a lavoratori/trici con figli minori e prossimi al pensionamento, senza i requisiti contributivi e anagrafici.

La durata massima dell'ASDI è di sei mesi ed è pari al 75% dell'ultimo trattamento NASpI. In ogni caso, l'importo dell'ASDI non può essere superiore a quello dell'assegno sociale. L'importo sarà incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore (assegni familiari).

Il riconoscimento dell'ASDI è condizionato, pena la decadenza, alla disponibilità del lavoratore/trice a partecipare a corsi di formazione, di orientamento e di ricerca attiva di una nuova occupazione, proposti dai competenti Servizi per l'impiego.

Il decreto legislativo puntualizza che, esaurite le risorse stanziate, il sostegno economico non sarà più erogato.

DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto)

In via sperimentale, per tutto il 2015, è stata istituita dalla legge 183/2014 l'indennità DIS-COLL, che sostituisce l'indennità "Una Tantum".

La DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a quelli a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel 2015.

Per poter accedere alla DIS-COLL i lavoratori/trici devono poter dimostrare di essere:

- disoccupati al momento della presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del Dlgs 181/2000 e successive modificazioni;
- in possesso di almeno tre mesi di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente la data della fine del rapporto di lavoro;
- in possesso di un mese di contribuzione, o di una collaborazione di almeno un mese, che abbia prodotto un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto a un mese di contribuzione.

Quanto spetta

Laddove la retribuzione media mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro (valore 2015 annualmente rivalutabile), l'indennità sarà il 75% dell'importo.

Nei casi in cui la retribuzione mensile media è superiore a 1.195 euro, la DIS-COLL sarà pari al 75% di 1.195 euro, aumentato del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1.195 euro. Comunque, la DIS-COLL non può superare il tetto massimo mensile di 1.300 euro, che verrà rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione l'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.

Durata

La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione versati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente in cui si è rimasti disoccupati, per un massimo di 6 mesi. Per il calcolo della durata della DIS-COLL sono esclusi i periodi in cui il lavoratore/trice abbia già percepito la prestazione.

I periodi di fruizione della DIS-COLL non sono coperti da contribuzione figurativa, perciò non concorrono al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

L'erogazione della DIS-COLL è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché dalla partecipazione alle iniziative di politiche attive per il lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionali proposti dai servizi competenti.

- In caso di nuova occupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il lavoratore perde il diritto alla DIS-COLL.
- Se, invece, il nuovo contratto di lavoro subordinato è di durata inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio.

Al termine di un periodo di sospensione, l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Qualora il lavoratore/trice, titolare della DIS-COLL, intraprenda un'attività autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupato, deve informare l'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, indicando il reddito annuo presunto.

La DIS-COLL sarà ridotta per un importo pari all'80% del reddito previsto. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per coloro che non devono presentare la dichiarazione dei redditi vi è comunque l'obbligo di comunicare all'Inps, sotto forma di una

specifica autodichiarazione, il reddito ricavato dall'attività autonoma entro il 31 marzo dell'anno successivo. La domanda va presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. L'indennità spetta a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Contratto di ricollocazione

La legge 183/2014 prevede che il lavoratore/trice disoccupato (ai sensi dell'art. 1, c.2, lettera c, del Dlgs n. 181/2000) abbia diritto a ricevere, dal Centro per l'Impiego territorialmente competente, o dai soggetti privati accreditati, l'assistenza necessaria per la ricerca di nuova occupazione, tramite la stipulazione del contratto di ricollocazione, a condizione però che il lavoratore/trice disoccupato effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità.

Dopo avere effettuato la definizione del proprio profilo di occupabilità, al lavoratore/trice è riconosciuta una “dote individuale di ricollocazione”, che indica il grado di difficoltà nella ricerca del lavoro, da presentare ad un'agenzia per il lavoro pubblica, o privata accreditata, con la quale si può stipulare il contratto di ricollocazione.

Il contratto di ricollocazione prevede:

- il diritto del lavoratore/trice a ricevere l'assistenza appropriata nella ricerca di nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore da parte dei soggetti accreditati;
- il dovere del lavoratore/trice a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale, proposte e organizzate dai soggetti accreditati per la ricerca di nuova

occupazione, coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro.

N.B. La mancata partecipazione alle suddette iniziative predisposte dai soggetti accreditati o il rifiuto senza giustificato motivo, annulla il contratto di ricollocazione sottoscritto.



La pensione

In Italia hai diritto alla pensione dopo aver versato all'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Pubblica) un certo numero di contributi previdenziali che il tuo datore di lavoro è obbligato a pagare ogni mese, in base al tuo stipendio. È un tuo diritto pretenderli ed è previsto dalla legge.

9 contributi previdenziali

L'insieme dei contributi versati ogni mese dal tuo datore di lavoro forma il **montante contributivo** necessario per raggiungere il diritto alla pensione, ma anche per ottenere altre prestazioni, come ad esempio l'indennità di disoccupazione, la malattia, l'indennità di maternità/paternità.

Se sei un lavoratore domestico, i contributi previdenziali obbligatori devono essere versati all'INPS ogni tre mesi dal tuo datore di lavoro, il quale deve darti la ricevuta che dimostra l'avvenuto pagamento.

È importante che i lavoratori si rivolgano all'Inca per verificare periodicamente il corretto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, per correggere eventuali errori o richiedere l'accredito di quelli che non risultano versati.

Gli operatori dell'Inca sono in grado di controllare l'estratto contributivo INPS che registra i versamenti previdenziali avvenuti.

N.B. Se i contributi non ti sono stati versati, hai tempo 5 anni, dal primo contributo non versato, per chiederne l'accredito. Superato tale periodo non potrai più pretenderti.

Rivolgiti, quindi, all'Inca per presentare l'eventuale denuncia di omissione contributiva.

Il corretto versamento dei contributi dà diritto a:

- **pensione di vecchiaia**, dopo aver raggiunto certi requisiti di età e di contributi versati;
- **assegno ordinario di invalidità/pensione di inabilità** quando ti ammali e diminuisce la tua capacità di lavorare;
- **pensione di reversibilità**, che viene riconosciuta ai familiari, in caso di morte del lavoratore o del pensionato.

Pensione di vecchiaia

Per avere diritto alla pensione di vecchiaia, devi aver raggiunto il requisito dell'età e quello dei contributi.

Per quanto riguarda i contributi:

- **se hai iniziato a lavorare in Italia prima del 1996**, devi avere 20 anni di contributi versati;
- **se hai iniziato a lavorare in Italia dopo il 31 dicembre 1995**, oltre ai 20 anni di contributi, devi aver raggiunto una pensione di almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (nel 2015 è di 8.746 euro all'anno).

Per quanto riguarda il requisito dell'età, nel 2015 l'età per la pensione è:

- 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici dipendenti che lavorano nel settore privato;
- 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome;
- 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti ed autonomi.

Nel 2016 l'età per la pensione è:

- 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti che lavorano nel settore privato;
- 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome;
- 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e autonomi.

Se non raggiungi questi requisiti, ma hai contribuito dopo il 31-12-1995, a **70 anni e 3 mesi nel 2015** (70 anni e 7 mesi nel 2016) potrai comunque andare in pensione con soli 5 anni di contributi.

Pensioni per chi torna nel paese di origine

Se decidi di rientrare nel tuo Paese prima della pensione potrai:

- avere la pensione di vecchiaia alle stesse condizioni del lavoratore che rimane in Italia, **se hai iniziato a lavorare in Italia prima del 1996;**
- chiedere la pensione anche **se non hai 20 anni di contributi, se hai iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995;** ti può bastare anche una sola settimana di contributi. Per quanto riguarda l'età,



secondo il Ministero del Lavoro, i lavoratori e le lavoratrici dovranno avere 66 anni e 3 mesi nel 2015 e 66 anni e 7 mesi nel 2016.

Tuttavia, secondo l'Inca, questo innalzamento dell'età non è applicabile nel caso dei lavoratori/trici stranieri rimpatriati, poichè il Testo Unico sull'immigrazione parla espressamente di 65 anni. Per questo, se decidi di tornare nel tuo Paese, rivolgiti alle sedi Inca per avere una consulenza specialistica.

Se hai già lavorato nel tuo Paese o in altri Paesi Europei

Se il tuo Paese ha una Convenzione con l'Italia, potrai sommare i contributi versati nei due Paesi per avere il diritto alla pensione. Devi sapere che se hai lavorato in due o più Paesi dell'Unione Europea e, al momento della pensione sei residente in uno di essi, potrai sommare i contributi versati per avere un'unica pensione.

Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità

Se una malattia riduce la tua capacità di lavorare e hai almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 negli ultimi 5 anni, avrai diritto a:

- **assegno ordinario di invalidità** se la malattia diminuisce di 2/3 la tua capacità di lavorare. In questo caso potrai continuare a lavorare e ricevere questo tipo di pensione;
- **pensione di inabilità** che ti spetta quando non puoi più lavorare a causa del tuo stato di salute.

Pensione di reversibilità

Se un pensionato muore, i suoi familiari anche residenti all'estero hanno diritto alla cosiddetta pensione di reversibilità se vivono in Italia o in un altro Paese. Anche se muore un lavoratore, i suoi familiari hanno diritto alla pensione a condizione che il lavoratore abbia 15 anni di contributi oppure 5 anni, di cui 3 versati negli ultimi 5.

I familiari che hanno diritto alla pensione sono:

- coniuge e i figli minorenni;
- figli maggiorenni, se sono a carico perché inabili o studenti;
- genitori, nipoti, fratelli e sorelle, ma solo in particolari condizioni.

La Previdenza complementare

Cosa sono i Fondi pensione negoziali

Devi sapere che oltre ai contributi obbligatori versati all'INPS dal datore di lavoro, puoi integrare la tua pensione versando ai **Fondi pensione negoziali** una parte del tuo stipendio e del tuo TFR (Trattamento di Fine Rapporto o Liquidazione): questo non è un obbligo, ma è una possibilità che hai.

Se fai questa scelta devi sapere che:

- **se hai iniziato a lavorare dopo il 28 aprile 1993**, è obbligatorio versare ai fondi pensione l'intero TFR;

- **se hai iniziato a lavorare prima del 28 aprile 1993**, non è obbligatorio versare l'intero TFR, ma puoi decidere di versarne solo una parte;
- **se decidi di rientrare nel tuo Paese**, dopo aver smesso di lavorare, ricordati che puoi riprendere quanto hai versato.

Per avere maggiori informazioni, puoi rivolgerti al Patronato Inca.





La sanità e l'assistenza sociale

La Costituzione italiana riconosce a tutti il diritto alla salute. Anche gli stranieri senza permesso di soggiorno hanno diritto alle cure urgenti ed essenziali: se sei irregolare puoi chiedere alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) un tesserino chiamato STP (Straniero Temporaneamente Presente) e avrai diritto ad un medico e alle cure negli ambulatori e negli ospedali. Il tesserino STP vale 6 mesi ed è rinnovabile.

Se hai un permesso di soggiorno per lavoro, famiglia, attesa occupazione, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari o il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ecc., **l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è obbligatoria.** L'iscrizione ti consente di avere la stessa assistenza sanitaria del cittadino italiano e vale anche per i tuoi familiari regolarmente residenti.

Se hai un permesso per studio, per residenza elettiva o sei un genitore con più di 65 anni entrato in Italia per ricongiungimento familiare, devi avere un'assicurazione oppure puoi iscriverti al SSN pagando una quota.

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)

Per iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale devi andare agli uffici delle ASL che ti rilasceranno la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), che ha la stessa durata del tuo permesso di soggiorno. Se il tuo permesso di soggiorno è in rinnovo o stai aspettando il rilascio del primo permesso, devi presentare il permesso scaduto insieme al “cedolino” di richiesta o rinnovo rilasciato dalle Poste. Sulla Tessera è riportato il tuo Codice Fiscale.

Con la TEAM puoi avere un medico di famiglia e un pediatra per i tuoi figli fino ai 14 anni, l'assistenza specialistica e i ricoveri gratuiti in ospedale. Puoi scegliere tu quale medico vuoi e cambiarlo quando lo desideri.

Se ricevi cure mediche in uno Stato UE in cui l'assistenza sanitaria è a pagamento, sarai rimborsato subito o dopo il rientro in Italia. In caso di soggiorno in un Paese UE in cui è previsto il pagamento anticipato delle spese sanitarie, hai diritto alla restituzione di quanto speso.

Cosa non è possibile fare con la TEAM

La Tessera non serve per il rimpatrio. Se vuoi chiedere il trasferimento gratuito nel tuo Paese in caso di grave incidente o grave malattia mentre ti trovi in un altro Paese UE, avrai bisogno di un'assicurazione particolare.

L'assistenza sociale

L'assistenza sociale è un insieme di servizi offerti dai Comuni e dalle ASL di residenza alle persone o alle famiglie in difficoltà. I servizi sociali dei Comuni assicurano anche aiuti economici, ma per riceverli è necessario avere la residenza. Puoi avere tutte le informazioni rivolgendoti agli uffici dei servizi sociali del tuo Comune.

Alcuni esempi di contributi a cui potresti avere diritto.

Assegno di maternità dei Comuni

Questa prestazione è concessa dai Comuni alle cittadine comunitarie ed alle straniere titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ed è pagata dall'INPS. Hanno diritto



a questo assegno anche le rifugiate politiche e le donne con un permesso per protezione sussidiaria. Devi chiedere l'assegno al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino.

Ci sono dei limiti di reddito stabiliti anno per anno in base agli indicatori ISE che dovrai presentare insieme alla domanda.

Per avere maggiori informazioni puoi rivolgerti al Patronato Inca.

Assegno al nucleo familiare dei Comuni

Se hai almeno 3 figli minori che vivono con te in Italia, puoi chiedere questo speciale assegno familiare che è concesso ai cittadini comunitari, ai loro familiari ed agli stranieri che hanno un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), un permesso per asilo politico o per protezione sussidiaria. Per avere l'assegno non devi superare un certo reddito che cambia ogni anno e che dovrà essere dimostrato con la dichiarazione ISE.

La domanda va presentata al Comune di residenza e il pagamento sarà effettuato dall'INPS.

N.B. L'Inca ritiene che l'Assegno di maternità e quello al nucleo familiare dei Comuni spettino a tutti gli stranieri e straniere regolarmente soggiornanti sulla base del principio di uguaglianza espresso dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia europea. Pertanto, se non sei in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rivolgiti all'Inca.

Assegno sociale

Se non hai lavorato o non hai abbastanza contributi per ottenere la pensione, a 65 anni e 3 mesi (questo vale fino al 2015) puoi chiedere l'Assegno sociale. Per averlo devi avere almeno 10 anni di regolare e continuativa permanenza in Italia, il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) e non superare un certo reddito.

Attenzione!!! Chi lascia l'Italia perde l'assegno sociale

Ricordati che chi prende l'assegno sociale e ha intenzione di tornare nel proprio paese d'origine o, comunque, di lasciare l'Italia per trasferirsi altrove, perde il diritto all'assegno.

Pensione di invalidità civile

Se hai una malattia o una “**menomazione permanente e cronica**” potrai presentare la domanda di invalidità civile all'INPS, portando al Patronato Inca il certificato del tuo medico.

Sarai chiamato da una Commissione medica che ti visiterà e deciderà la gravità della malattia: se ti viene riconosciuta un'invalidità civile superiore al 74% avrai diritto all'**assegno mensile di invalidità civile**; se sei riconosciuto invalido al 100% avrai diritto alla **pensione di invalidità civile**. In entrambi i casi non devi superare un determinato limite di reddito per avere diritto alla prestazione.

Chi non è in grado di camminare o di svolgere le normali azioni quotidiane (ad esempio non può vestirsi o lavarsi da solo) ha diritto all'**indennità di accompagnamento**, una prestazione che viene data senza controlli sul reddito.

I minori che non riescono a svolgere “*gli atti propri della loro età*” hanno diritto all'**indennità di frequenza** se i genitori non superano un determinato reddito. I ciechi (totali o parziali) e i sordi (totali o parziali) hanno diritto alla pensione di invalidità

civile: chiedi il certificato al tuo medico e rivolgiti al Patronato Inca che invierà la domanda all'INPS e ti assisterà.

Attenzione!

Tutte queste prestazioni sono un aiuto economico per chi è malato e vengono pagate anche a chi non ha lavorato, non ha contributi versati, purché sia in possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale.



Abitare in Italia

Per vivere in Italia regolarmente è necessario avere un alloggio: puoi affittare o acquistare una casa o essere ospitato.

Se sei in difficoltà, puoi chiedere ospitalità in un Centro di Accoglienza che mette a disposizione posti letto per chi si trova in particolari situazioni di bisogno e di emergenza.

La residenza

La residenza è il luogo dove vivi. Per chiedere la residenza devi rivolgerti agli uffici anagrafici del tuo Comune. La Polizia municipale controllerà se realmente abiti nella casa che hai indicato.

Devi sapere che per chiedere la residenza devi essere maggiorenne e devi aver chiesto il permesso di soggiorno.

La residenza è necessaria per il rilascio della carta d'identità, per avere la tessera sanitaria, per ricevere i servizi di assistenza sociale, per il rilascio della patente di guida e per poter chiedere la cittadinanza italiana.

La Cessione di fabbricato



Entro 48 ore da quando vai a stare in una casa (ospite o in affitto o come proprietario), il proprietario di casa o chi ti ospita deve comunicare la tua presenza alla Questura o al Comune. Questa comunicazione si chiama “cessione di fabbricato” ed è obbligatoria.





Se sei ospite del datore di lavoro, la cessione di fabbricato non è necessaria: è sufficiente quanto viene dichiarato circa la tua sistemazione abitativa nella comunicazione di assunzione all'INPS (se sei lavoratore domestico) o al Centro per l'Impiego (se sei lavoratore dipendente).

Alcuni consigli utili per cercare una casa in affitto

Se cerchi una casa in affitto, puoi comprare in edicola giornali e riviste in cui siano presenti questi annunci. Puoi anche rivolgerti alle agenzie immobiliari che offrono il servizio a pagamento. Per affittare una casa devi essere regolarmente presente in Italia.

Il contratto di affitto

Il contratto di *affitto* (o di *locazione*) è un accordo tra te (*inquilino*) e il *proprietario dell'abitazione* che ti consente di abitare per un periodo di tempo nel suo *immobile* (casa o appartamento), pagando una somma di denaro (*canone di locazione o affitto*).

Come in ogni contratto o accordo anche nella locazione ciascuna parte ha, nei confronti dell'altra, diritti e doveri regolati dalla legge. Il contratto di affitto deve essere in forma scritta e deve essere registrato all'Ufficio del Registro al quale ogni anno si paga un'*imposta* (tassa) che va suddivisa tra il proprietario e l'inquilino.

Prima di firmare il contratto di affitto è sempre bene:

- **leggere** con attenzione e capire le condizioni del contratto (in particolare eventuali parti scritte in piccolo o a clausole specifiche);
- **controllare** le condizioni dell'appartamento e le utenze (acqua, luce, gas, fognature);

- **controllare** se ci sono spese aggiuntive come il condominio e il riscaldamento.

Il contratto deve indicare la data in cui le parti firmano. Entro 30 giorni dalla firma, il contratto va registrato e devono essere riportati i dati anagrafici dell'inquilino e quelli del proprietario. Va indicato dove si trova la casa e come è composta (numero delle stanze e servizi), l'uso (uso abitazione, ufficio, laboratorio, ecc.) ed il costo dell'affitto. Anche le altre spese condominiali (quelle relative al portiere, ascensore, assicurazioni e riscaldamento se centralizzato) devono essere riportate nel contratto. Inoltre, deve essere indicato per quanto tempo l'inquilino potrà abitare nell'immobile.

Le spese da sostenere quando si è in affitto

Oltre all'importo mensile dell'affitto, dovrai sostenere le spese condominiali e i **costi di consumo** come, ad esempio, l'energia elettrica, l'acqua, i rifiuti, il gas, ecc.

Per attivare acqua, luce e gas, devi firmare contratti con le società dei servizi pubblici che ti invieranno le bollette da pagare in base ai tuoi consumi.

Alcuni consigli utili per acquistare una casa

Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno possono acquistare una casa in Italia. Per la ricerca di una casa da acquistare puoi utilizzare gli stessi strumenti indicati per trovare una casa in affitto. Se non hai tutti i soldi necessari, puoi rivolgerti alle banche che danno dei prestiti (**mutui**) per l'acquisto della casa. Dovrai restituire i soldi ricevuti attraverso rate mensili.

Il mutuo che ti dà la banca dipende da quanto guadagni e per poterlo avere la tua casa sarà **ipotecata**, cioè sarà di proprietà della banca fino a quando il mutuo non sarà **estinto**, cioè pagato per

intero. Per questo prima di **accendere** un mutuo, devi essere sicuro di poter pagare tutte le rate mensili, altrimenti la banca ti toglie la casa senza restituirti quanto hai pagato fino a quel momento.

Ricordati che quando avrai raggiunto un accordo sul prezzo con il proprietario che ti vende la casa, devi firmare un **contratto di compravendita** davanti ad un notaio. Solo così diventerai ufficialmente proprietario della casa. Anche tu devi pagare una parte del lavoro del notaio.

Edilizia residenziale pubblica (“case popolari”)

Se risiedi regolarmente in Italia da 10 anni o da 5 nella stessa regione e hai un reddito basso, puoi fare domanda al Comune per avere una casa di edilizia residenziale pubblica (“casa popolare”). Per avere informazioni sulla presentazione della domanda e sui requisiti, puoi rivolgerti al Comune di residenza o al Sindacato degli inquilini, SUNIA, che ti aiuterà a compilare la domanda.

L'Idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio



L'idoneità dell'alloggio è un certificato che indica le caratteristiche della casa in cui abiti. Ad esempio, attesta i requisiti igienico - sanitari della casa e il numero delle persone che possono viverci in base alla grandezza.

Devi chiedere questo documento all'Ufficio Tecnico del Comune in cui risiedi o all'URP (Ufficio Relazioni Pubbliche) del Comune. Avrai bisogno della planimetria, cioè della piantina della casa, che puoi chiedere al proprietario. L'idoneità dell'alloggio ti serve quando vuoi far venire in Italia la tua famiglia o se vuoi chiedere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) anche per i tuoi familiari.



Studiare in Italia

In Italia esiste l'**obbligo scolastico fino a 16 anni** e l'**obbligo formativo fino a 18 anni** per tutti i ragazzi. Questo significa che anche il minore senza permesso di soggiorno ha il diritto/dovere di frequentare le scuole dell'obbligo italiane e di assolvere l'obbligo formativo, frequentando una Scuola Secondaria di II Grado (scuola superiore), un Centro di Formazione Professionale o svolgendo un percorso lavorativo di apprendistato.

Gli adulti possono frequentare i corsi di lingua italiana, compresi quelli dei **Centri Territoriali Permanenti (CTP)** che organizzano anche corsi di studio serali volti a far ottenere la licenza media alle persone che lavorano.

Inoltre, si può accedere ai corsi universitari se si hanno i requisiti richiesti da ciascuna Università e, se si entra in Italia con un visto per studio, è necessario superare un test di lingua italiana. Per iscriversi all'Università occorre comunque avere un titolo di studio riconosciuto in Italia.

Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

Le leggi di alcuni Paesi prevedono che tutti i documenti ufficiali, compresi quelli che attestano il possesso dei titoli di studio, debbano essere legalizzati per essere considerati autentici.

Se questa regola vale anche nel Paese dove hai conseguito il titolo di studio da usare in Italia, devi rivolgerti all'Ambasciata/Consolato italiano per legalizzarlo. La **legalizzazione** non ha scadenza. Insieme alla legalizzazione del titolo di studio, è consigliabile chiedere all'Ambasciata/Consolato italiano la

“**Dichiarazione di valore in loco**”. La Dichiarazione di valore in loco, detta semplicemente dichiarazione di valore, è un documento ufficiale, scritto in italiano e senza scadenza, che dà informazioni su un titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno della scuola che lo ha rilasciato, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). Questa dichiarazione viene rilasciata dalla Ambasciata/Consolato italiano competente per zona, cioè più vicino alla sede dell'istituto scolastico presso cui hai conseguito il titolo di studio, presentando la documentazione necessaria.

La Dichiarazione di valore può esserti utile per partecipare ai corsi di formazione professionale del Fondo Sociale Europeo promossi dalle Regioni e dalle Province. Inoltre, può servirti per candidarti ad alcune offerte di lavoro dei Centri per l'Impiego.

Come far valere in Italia i diplomi di laurea conseguiti all'estero

In generale, i diplomi di laurea conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia. Tuttavia, le Università italiane possono valutare se questi titoli stranieri abbiano lo stesso valore di quelli italiani. Per sapere se la tua laurea può essere utilizzata in Italia, occorre presentare la domanda al Rettore dell'Università presso la quale è attivato un corso di studi simile a quello che hai seguito all'estero. Potresti dover sostenere degli esami integrativi per conseguire il corrispondente titolo italiano.

Cosa fare per iscriversi alle scuole italiane di specializzazione (ad esclusione di quelle mediche) e ai corsi di perfezionamento post laurea

I cittadini comunitari ovunque residenti all'interno dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia possono presentare la domanda di iscrizione direttamente all'Università scelta, allegando la documentazione richiesta da ciascun Ateneo, tradotta in italiano e legalizzata e, se necessario, anche la Dichiarazione di valore del titolo di studio. Se non puoi recarti personalmente a presentare la domanda di iscrizione e non hai i documenti del tuo Paese tradotti e legalizzati, puoi inviare i documenti tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'Ambasciata/Consolato italiano del tuo Paese di origine. Questi, dopo averne curato la regolarizzazione, ti restituiscono una copia con la dicitura "posta in transito" attraverso l'Ufficio Corrieri del Ministero Affari Esteri e provvedono a inviarne una copia anche all'Università italiana che hai scelto.

Partecipazione degli stranieri ad un concorso pubblico

L'accesso alla Pubblica Amministrazione italiana avviene generalmente attraverso un concorso pubblico riservato ai cittadini di un Paese dell'Unione Europea che, pertanto, possono partecipare avendo un regolare titolo di studio estero di qualsiasi livello (scuola secondaria, istruzione superiore), seguendo una particolare procedura e dopo un'attenta valutazione del titolo di studio straniero richiesto per quello specifico bando di concorso.

Per i concorsi pubblici l'ente responsabile per la valutazione dell'equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A. -
Servizio Reclutamento
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma
tel. 06 - 6899.7563 / 7453 / 7470
e-mail: servizioreclutamento@funzionepubblica.it

N.B. Di recente una legge ha stabilito che anche i cittadini extracomunitari possono partecipare ai concorsi pubblici se hanno un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), se sono rifugiati o sono in possesso di un permesso per protezione sussidiaria. Possono aspirare a posti che non implicano un esercizio diretto o indiretto dei pubblici poteri. Quindi, ad esempio, potranno insegnare, fare gli impiegati negli uffici pubblici, svolgere il lavoro da medico o da infermiere, ma non potranno intraprendere la carriera di magistrato o entrare nelle Forze dell'Ordine.



*Alcune parole per aiutarti
a comprendere meglio*

a

A carico: Condizione di una persona senza reddito a causa dell'età, della mancanza di lavoro o di inabilità al lavoro. Di solito si dice è "a carico di" con riferimento a un familiare che si occupa del suo mantenimento.

Audizione: Situazione in cui si ascolta il racconto, ad esempio di una persona richiedente asilo, per decidere se ci sono i requisiti per concedere lo status di rifugiato.

c

Certificato di prognosi: Documento nel quale il medico scrive quanti giorni servono per guarire da una malattia.

Clausola: Condizione aggiuntiva riportata di solito alla fine di un contratto che può dare un valore o un significato diverso al contratto stesso.

Condominio: Spazio, proprietà comune a più persone che vivono nello stesso edificio.

Convenzione: Patto, accordo ad esempio tra Stati per regolare una certa attività.



Dimissioni: Licenziamento volontario, scelta libera del lavoratore di lasciare il lavoro.

Diniego: Rifiuto, parere negativo della Pubblica Amministrazione ad una richiesta.

Disabile: Persona che non è in grado di svolgere in tutto o in parte le azioni di vita quotidiane a causa di problemi fisici o mentali.

Discriminazione: Trattare in modo diverso una persona per ragioni politiche, etniche, sessuali, ecc.

Documento di viaggio: Documento rilasciato dalla Questura a chi ha un permesso di soggiorno per asilo politico e che sostituisce il passaporto.



Equiparazione: Riconoscimento del titolo di studio estero nel corrispondente titolo italiano.



Fotosegnalamento: Procedura di identificazione di una persona attraverso le impronte digitali e le foto.



Gratuito patrocinio: Assistenza legale gratuita di una persona senza risorse economiche, a carico dello Stato.

I

Importo: Costo, spesa, somma di denaro.

Inabile al lavoro: Persona che ha perso la capacità di lavorare, ad esempio a seguito di un incidente, infortunio o malattia.

Indennità: Rimborso, risarcimento, somma di denaro che viene data ad una persona in una situazione di disagio, ad esempio l'indennità di disoccupazione o di malattia.

Indennizzo: Pagamento di una somma di denaro dovuta a chi subisce un danno che non sempre deriva da un atto o da un'azione illecita.

L

Legalizzazione o riconoscimento legale: Procedura che serve per dare validità ad un certificato straniero secondo la legge italiana.

M

Mansione: Compito, funzione, incarico, ad esempio quello che svolgi quando lavori.

Manutenzione: Conservare, mantenere in buone condizioni qualcosa, ad esempio un macchinario o una casa.

N

Norma: Legge, regola che si deve rispettare.

Nulla osta: Autorizzazione, via libera, permesso in genere.



Persecuzione: Oppressione, azione violenta compiuta ad esempio per motivi politici, religiosi, ecc. che fa sentire in pericolo chi la subisce.

Prestazione economica: Somma di denaro corrisposta a chi ha determinati requisiti previsti dalla legge.

Prevenzione: Ogni attività diretta ad impedire infortuni, evitare pericoli o malattie.



Rendita: Entrata economica, reddito che si ottiene in modo continuativo senza svolgere alcuna attività.

Requisito: Condizione necessaria per ottenere qualcosa, ad esempio un documento.

Ricorso: Procedura volta a far valere i propri diritti contro una decisione negativa della Pubblica Amministrazione.



Status: Posizione giuridica o sociale di una persona, ad esempio lo “status di rifugiato”.



Titolo di viaggio: Documento rilasciato dalla Questura a chi ha un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e motivi umanitari e che sostituisce il passaporto.

Tutela: Difesa, protezione.



Uffici e servizi principali a cui puoi rivolgerti

Agenzia delle Entrate: È competente per il rilascio del codice fiscale, strumento di identificazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i soggetti privati. È necessario, ad esempio, per essere assunti come lavoratori dipendenti; per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale; per firmare un contratto di affitto e per aprire un conto corrente in banca.

Azienda Sanitaria Locale (ASL): Insieme di ospedali, ambulatori, consultori e uffici che, in un certo territorio, si occupa della salute dei cittadini, di assistenza medica, prevenzione delle malattie e tutela delle categorie più deboli.

Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF): Svolge un servizio di consulenza e aiuto nella compilazione della dichiarazione dei redditi e per le pratiche, come ad esempio, ISE, ISEE, detrazioni fiscali per i familiari a carico, ecc.

Centro per l'Impiego (CPI): Svolge un servizio di accoglienza, informazione, orientamento nella ricerca del lavoro e di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Se perdi il lavoro devi subito iscriverti al CPI che certificherà il tuo stato di disoccupazione.

Centri Territoriali Permanenti (CTP): Si occupano di organizzare corsi di formazione per adulti, compresi quelli di lingua italiana per stranieri. Sono la sede presso cui è possibile svolgere il test di lingua italiana necessario per la richiesta del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL): Si occupa della sicurezza sul lavoro, delle pratiche in caso di infortunio e delle malattie professionali.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS): Si occupa del pagamento delle pensioni che possono essere di natura previdenziale (come ad esempio pensione di vecchiaia, pensione di inabilità, assegno di invalidità, pensione di invalidità, ecc.) o di natura assistenziale (come ad esempio assegno sociale e pensione di invalidità civile, ecc.). L'INPS si occupa anche del pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito (come ad esempio indennità di disoccupazione, Assegno al Nucleo Familiare, maternità, ecc.).

Motorizzazione Civile: Si occupa delle pratiche che riguardano le patenti di guida e dei documenti dei mezzi di trasporto (automobili, moto, camion, ecc.).

Patronato Inca: È l'Istituto che svolge un'attività gratuita di informazione, assistenza e consulenza. Tutela e promuove i diritti dei lavoratori e pensionati accompagnandoli nell'invio delle richieste di prestazioni previdenziali e socioassistenziali fino al loro riconoscimento.

Questura - Polizia di Stato: Si occupa di sicurezza ed ordine pubblico ed è competente per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno.

Sindacato Fiom Cgil: Rappresenta i lavoratori metalmeccanici e difende i loro diritti. Per iscriversi basta rivolgersi ai delegati sindacali presenti nella tua azienda o alle Camere del Lavoro del territorio dove risiedi e lavori.

Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI): Ufficio della Prefettura competente per l'ingresso in Italia per lavoro e per ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari, per le conversioni dei permessi di soggiorno, per i test di lingua italiana e per l'Accordo di integrazione.

Ufficio cittadinanza della Prefettura: È competente per le pratiche di cittadinanza italiana.



Uffici regionali dell'Inca

Nord Italia

Valle d'Aosta

11100 Aosta
Via Binel, 24
Tel. 0165-271660-2
Fax 0165-271699

Piemonte

10152 Torino
Via Pedrotti, 5
Tel. 011-2442499
Fax 011-2442421

Liguria

16152 Genova
Via S. Giovanni D'Acri, 6
Tel. 010-60281
Fax. 010-6028200

Lombardia

20132 Milano
Via Palmanova, 22
Tel. 02-26254570
Fax 02-26254694

Veneto

30174 Mestre
Via Peschiera, 5
Tel. 041-5497928
Fax 041-5497919

Trentino

38122 Trento
Via Dei Muredei, 8
Tel. 0461-040111
Fax 0461-935176

Alto Adige

39100 Bolzano
Viale Trieste, 70-70a
Tel. 0471-926546
Fax 0471-926447

Friuli Venezia Giulia

34170 Gorizia
Via Canova, 1
Tel. 0481-522518
Fax 0481-524093

Centro Italia

Emilia Romagna

40122 Bologna
Via G. Marconi, 69
Tel. 051-294820
Fax 051-294750

Toscana

50132 Firenze
Via Pier Capponi, 7
Tel. 055-50361
Fax 055-5036245



Marche

60131 Ancona
Via I° Maggio 142/a
Tel. 071-2857626
Fax 071-2910002

Umbria

06128 Perugia
Via Del Macello, 26/28
Tel. 075-506981
Fax 075-5069828

Lazio

00185 Roma
Via Buonarroti, 12
Tel. 06-47823308
Fax 06-4820298

Abruzzo

65126 Pescara
Via B. Croce, 108
Tel. 085-4543335
Fax 085-4543351

Sud Italia _____

Molise

86100 Campobasso
Via T. Mosca, 11
Tel. 0874-492525
Fax 0874-492522

Campania

80142 Napoli - Via Torino,16
Tel. 081-3456326
Fax 081-5538782

Puglia

70132 Bari - Via V. Calace, 4
Tel. 080-5736111
Fax 080-5278649

Basilicata

85100 Potenza
Via Bertazzoni, 100
Tel. 0971-3011210
Fax 0971-35110

Calabria

88100 Catanzaro
Via Massara, 22
Tel. 0961-778418
Fax 0961-770323

Sicilia

90145 Palermo
Via E. Bernabei, 22
Tel. 091-6825864
Fax 091-6819127

Sardegna

09122 Cagliari
Viale Monastir, 35
Tel. 070-2795353
Fax 070-272680



Uffici regionali Fiom

Nord Italia _____

Valle d'Aosta

11100 Aosta
Cgil - Via Binel, 24
Tel. 0165-271625
Fax 0165-271699

Piemonte

10152 Torino
Via Pedrotti, 5
Tel. 011-2442288
Fax 011-2442423

Liguria

16152 Genova
Via S. Giovanni D'Acri, 6
Tel. 010-6028353
Fax. 010-6028355

Lombardia

20099 S. S. Giovanni
Via Breda, 56
Tel. 02-26222266
Fax 02-2402426

Veneto

30174 Mestre
Via Peschiera, 5
Tel. 041-5497811
Fax 041-5497851

Trentino

38122 Trento
Cdl via Muredei Cond.Zeta
Tel. 0461-303911
Fax 0461-935176 - 0461-303936

Alto Adige

39100 Bolzano
C.d.L. Via Roma, 79
Tel. 0471-926427
Fax 0471-926449

Friuli Venezia Giulia

33010 Ospedaletto Gemona
Via Campagnola, 15
Tel. 0432-980891
Fax 0432-970432

Centro Italia _____

Emilia Romagna

40122 Bologna
Via G. Marconi, 69 - III Piano
Tel. 051-294780 - 294011
Fax 051-294737

Toscana

50122 Firenze
Cgil - Borgo dei Greci, 3
Tel. 055-2700521
Fax 055-283724

Marche

60131 Ancona
Cgil - Via I° Maggio 142/a
Tel. 071-2857641
Fax 071-2868072

Umbria/1

06128 Perugia (loc. Bellocchio)
Via Del Macello, 26/28
Tel. 075-506981
Fax 075-5002964

Umbria/2

05100 Terni
Via S. Procolo, 8
Tel. 0744-4961
Fax 0744-404121

Lazio

00185 Roma
Via Buonarroti, 29
Tel. 06-4467253
Fax 06-4467262

Abruzzo

65126 Pescara
Cgil - Via B. Croce, 108
Tel. 085-4543346
Fax 085-4543351

Sud Italia

Molise

86079 Venafro
Via Conca Casale, 4
Tel. e Fax 0865-901581

Campania

80142 Napoli
Strettola S. Anna alle Paludi, 115
Tel. 081-2449211
Fax 081-5534454

Puglia

70123 Bari
Via Messenape, 13/B
Tel. 080-5621052
Fax 080/5621049

Basilicata

85100 Potenza
Cgil - Via Bertazzoni, 100
Tel. 0971-301111
Fax 0971-35110

Calabria

88100 Catanzaro
Via Massara, 22
Tel. 0961-774240
Fax 0961-770323

Sicilia

90145 Palermo
Via E. Bernabei, 22
Tel. 091-6818645/255
Fax 091-6819127

Sardegna

09123 Cagliari
Viale Monastir, 35
Tel. 070-2797236 - 2795303
Fax 070-281574



www.fiom-cgil.it



il Patronato della CGIL

www.inca.it